

**REPUBBLICA ITALIANA
POLITECNICO DI MILANO**

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA
di appalto per la fornitura di

SERVIZI ASSICURATIVI DEL POLITECNICO DI MILANO – LOTTO 1 – ALL Risk

CIG 7105029768

TRA

il Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano - C.F. 80057930150 che nel prosieguo del presente atto sarà denominato Politecnico

E

la società GENERALI ITALIA S.P.A, via Marocchessa 14 Mogliano Veneto (TV), C.F. 00409920584, capitale sociale versato € 1.618.628.450,00, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno il 15/07/2013 con numero TV-364135, che nel prosieguo del presente atto sarà denominata Società.

L'anno duemila diciassette il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre nei locali dell'Area Gestione Infrastrutture e Servizi del Politecnico di Milano – Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture, piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano, avanti a me Dott. Francesco Cavazzana, nato a Milano il 10.12.1976, Ufficiale Rogante, in forza del D.D. Rep. n. 963 Prot. n. 8890 del 26.03.2014, senza la presenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo rinunciato, me consenziente, si sono costituiti:

- da una parte il Politecnico rappresentato dal Dott. Raffaele Sorrentino nato a Napoli il 23/04/1966, C.F. SRRRFL66D23F839H, domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtù del D.D. Repertorio n. 7714/2017 Prot n. 113163 del 01/12/2017 emesso ai sensi dell'art. 59, comma 4, del R.A.F.C. del Politecnico emanato con D.R. Rep. n. 828 Prot. n. 7766 del 14/03/2014, e in esecuzione del D.D. 3154/2017 Prot n. 0050971 del 09/06/2017;
- dall'altra parte la Società rappresentata da Fazzini Danilo Ernesto nato a Milano il 01/07/1956 C.F. FZZDLR56L01F205B, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Impresa, in forza della procura speciale

sottoscritta da PAOLO LUCIANO BAIOCCHI e AURELIO NASTASI in rappresentanza di “GENERALI ITALIA SPA” dinanzi al Dott. LUCA TUCCI, Notaio in Roma, repertorio n.6831del 5/7/2017.

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo.

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano con delibera n. 201705300572 del 30/05/2017 ha previsto di bandire una procedura di gara aperta per la fornitura di Servizi Assicurativi del Politecnico di Milano;

- che il Politecnico con decreto del Direttore generale 3154/2017 Prot. n. 50971 del 09/06/2017 ha indetto procedura aperta per la fornitura di Servizi Assicurativi del Politecnico di Milano;

- che con D.D. Repertorio n. 6767/2017 Prot. n. 102223 del 03/11/2017 è stata aggiudicata definitivamente la gara con un ribasso del 38,017 % rispetto alla base d'asta alla società GENERALI ITALIA S.P.A per il tramite della società FAZZINI DANILO E MILITO PATRIZIA S.A.S.;

- che GENERALI ITALIA S.P.A, nelle persone dei Signori:

PAOLO LUCIANO BAIOCCHI codice fiscale BCCPLC65T13F205P

AURELIO NASTASI codice fiscale NSTRLA57C21F158Z

ha conferito Procura Speciale ai Signori FAZZINI DANILO ERNESTO E MILITO GIOVANNA PATRIZIA, Amministratori della Società FAZZINI DANILO E MILITO PATRIZIA S.A.S., autenticata dal Notaio Luca Tucci di Roma repertorio n.6831del 5/7/2017;

- che i Signori FAZZINI DANILO ERNESTO E MILITO GIOVANNA PATRIZIA risultano rappresentanti della “FAZZINI DANILO E MILITO PATRIZIA S.A.S.” come risulta da certificato della Camera di Commercio P.V 2591803 estratto dal Registro Imprese in data 06/11/2017;

- che è stata inviata comunicazione di aggiudicazione alla Società il 03/11/2017;

- che la Società, ai sensi dell'art. 7.4 del Disciplinare di Gara ha costituito garanzia fideiussoria di Euro 115.288,33 a mezzo polizza fideiussoria n. 4879.00.27.2799725572 emessa il 16/11/2017 da SACE BT S.p.A. e appendice n. 1 di Euro 530.718,31 emessa il 4/12/2017, per un totale di Euro 646.006,64.

- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/16 tramite il sistema AVCPASS

- che in data 16/11/2017 è stata inoltrata alla Prefettura di Treviso richiesta di rilascio dell'informazione antimafia e che non è ad oggi pervenuta risposta;
- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/16.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Società, rappresentata da FAZZINI DANILLO ERNESTO nato a Milano il 01/07/1956 C.F. FZZDLR56L01F205B, come risulta dalla procura speciale sopra menzionata, che accetta, l'affidamento dell'appalto di servizi assicurativi LOTTO 1 – ALL Risk CIG 7105029768.

Art. 3 - Obblighi della Società

Alla Società spetta l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto secondo le modalità di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale di Appalto (All. "1"), all'Offerta Economica presentata in sede di gara (All. "2").

Art. 4 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà inizio alla data del 01/01/2018 e avrà la durata fino al 31/12/2020, con facoltà di proroga per ulteriori 3 anni come previsto dagli atti di gara.

Art. 5 – Premio annuo

Il premio annuo sarà determinato come le modalità specificate nel capitolato Art.22 applicando i prezzi offerti in sede di gara, come da scheda di offerta (Allegato 2 Offerta Economica Assicurazioni - Lotto 1). Il premio annuo stimato, fatte salve le eventuali regolazioni previste, è il seguente: € 314.351,28 (premio annuo imponibile) € 384.294,44 (premio annuo lordo). Il valore complessivo stimato del contratto per il periodo di 3 anni è pari ad € 1.152.883,32 (premio lordo).

Art. 6 - Condizioni della fornitura

L'appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Società sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, al Capitolato (All. "1"), come modificato dall'Offerta Tecnica di gara (All. "3").

Art. 6.1 - Servizio di sportello presso il Politecnico

La Società si impegna ad organizzare e gestire, per tutta la durata del contratto, un servizio di sportello presso il Politecnico con proprio personale dedicato per l'attività di assistenza nella fase istruttoria del danno e fino alla liquidazione del sinistro.

Tale servizio sarà fornito per 3 mezzeggiornate alla settimana tutti i mesi dell'anno ad eccezione dei periodi di chiusura dell'Ateneo che saranno comunicati anno per anno.

Lo sportello sarà disponibile per almeno 4 ore consecutive dei giorni settimanali da concordare annualmente con il Politecnico di Milano.

La sede del servizio di sportello sarà ubicata presso gli uffici del Politecnico di Milano e, su richiesta dell'Ateneo, potrà essere svolto sia presso il Campus Leonardo che presso i Campus Bovisa Durando e Bovisa La Masa Lambruschini.

Il personale dedicato deve essere in grado di esprimersi correttamente in italiano ed in inglese.

Art. 6.2 - Redazione e aggiornamento FAQ relative al contratto di assicurazione e relative procedure di informazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico

La Società si impegna a mettere a disposizione, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, una raccolta di domande e risposte frequenti relative al contratto di assicurazione e relative procedure di informazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico.

La società si impegna a raccogliere i quesiti inviati dal Politecnico di Milano e dai docenti, dipendenti e studenti dello stesso, tramite email, telefono e servizio di sportello (se offerto in sede di gara) e ad aggiornare il testo della FAQ con frequenza almeno mensile, se pervengono nuove domande di interesse comune.

In ogni caso almeno una volta all'anno deve essere proposta al Politecnico di Milano una revisione del testo delle FAQ.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa

Art. 8 - Condizioni di polizza assicurativa.

Il testo di Polizza è interamente ed esclusivamente costituito dal capitolato di gara come eventualmente integrato dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 9 – Normativa anticorruzione.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

La società dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <http://www.polimi.it/ateneo/>, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

La Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/>

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

La Società dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

Art. 10 - Penalità

Saranno applicate le penalità previste dal Capitolato Speciale.

Art. 11 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto

Si applicano le cause e modalità di risoluzione previste dal Capitolato.

Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all'Art.80 D. Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto.

Ai sensi dell'Art.92 c.3 e 4 del D. Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell'informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 12 – Recesso

Si applicano le cause e modalità di recesso previste dal Capitolato.

Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall'Art.109 D. Lgs.50/2016.

Art. 13 - Documenti che fanno parte del contratto

- All. 1 Capitolato Speciale.
- All. 2 Offerta Economica
- All. 3 Offerta Tecnica
- All. 4 Patti di Integrità
- All. 5 Procura Speciale

Art. 14 - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano; la Società elegge domicilio legale in via Marocchesa, 14 Mogliano Veneto, Treviso (TV).

Art. 15 Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Politecnico e la Società sarà competente il Foro di Milano

Art. 16 Modalità di pagamento del premio

Si rinvia a quanto stabilito dal capitolato di gara.

Art. 17 Trattamento dati

Il Politecnico di Milano effettua il trattamento dei dati forniti dalla ditta appaltatrice, secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dei relativi disciplinari tecnici, ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale e il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.

Il Fornitore si impegna a trattare tutti i dati personali eventualmente comunicati o raccolti nell'ambito della fornitura, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, con particolare riguardo all'applicazione dell'Allegato B Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Responsabile del Trattamento dei dati personali e sensibili eventualmente comunicati o raccolti nell'ambito della fornitura è il Fornitore.

La conservazione dei dati personali e sensibili oltre la scadenza della presente convenzione deve essere effettuata dal Fornitore secondo la normativa vigente in materia.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 18 Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a comunicazione@polimi.it.

Art. 19 Riservatezza

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 20 - Registrazione e spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa l'I.V.A., sono a carico della Società.

Il presente contratto è soggetto a registrazione fiscale a cura dell'Amministrazione del Politecnico.

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa avutane dalle parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente Contratto è sottoscritto con firma digitale.

POLITECNICO DI MILANO

Raffaele Sorrentino

Società GENERALI ITALIA S.P.A

Fazzini Danilo Ernesto

Sono specificamente approvati ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c. gli artt. 3 Obblighi della Società, 4 Durata dell'appalto, 5 Premio annuo, 6 Condizioni della fornitura, 8 Condizioni di polizza assicurativa, 9 Normativa anticorruzione, 10 Penalità, 11 Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto, 12 Recesso, 13 Documenti che fanno parte del contratto, 15 Foro competente e 16 Modalità di pagamento del premio, del presente contratto.

Società GENERALI ITALIA S.P.A

Fazzini Danilo Ernesto

L'UFFICIALE ROGANTE

Francesco Cavazzana

CAPITOLATO PER L' ASSICURAZIONE

"ALL RISKS"

LOTTO 1

CONTRAENTE

POLITECNICO DI MILANO

INDICE

| | |
|---|-----------|
| DEFINIZIONI [DEF] | 1 |
| CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] | 3 |
| DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI | 3 |
| Art. 1 <i>Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta - Recesso dalla Garanzia Terrorismo e Sabotaggio</i> | 3 |
| Art. 2 <i>Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione</i> | 3 |
| Art. 3 <i>Pagamenti per variazioni con incasso di Premio</i> | 4 |
| Art. 4 <i>Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione</i> | 4 |
| Art. 5 <i>Tracciabilità dei Pagamenti</i> | 4 |
| Art. 6 <i>Variazione del rischio</i> | 4 |
| Art. 7 <i>Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali</i> | 4 |
| Art. 8 <i>Clausola di recesso</i> | 5 |
| Art. 9 <i>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave</i> | 5 |
| Art. 10 <i>Diminuzione del Rischio</i> | 5 |
| Art. 11 <i>Interpretazione della Polizza</i> | 6 |
| Art. 12 <i>Danni precedenti</i> | 6 |
| Art. 13 <i>Assicurazione presso diversi Assicuratori</i> | 6 |
| Art. 14 <i>Ispezione dei beni assicurati</i> | 6 |
| Art. 15 <i>Limite massimo d'indennizzo</i> | 6 |
| Art. 16 <i>Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza</i> | 6 |
| Art. 17 <i>Oneri fiscali</i> | 6 |
| Art. 18 <i>Foro competente</i> | 7 |
| Art. 19 <i>Rinvio alle norme di legge</i> | 7 |
| Art. 20 <i>Trattamento dei dati</i> | 7 |
| Art. 21 <i>Coassicurazione e Delega</i> | 7 |
| Art. 22 <i>Conteggio del Premio</i> | 7 |
| NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO | 9 |
| Art. 23 <i>Obblighi del Contraente – Denuncia del sinistro</i> | 9 |
| Art. 24 <i>Procedura per la valutazione del danno e delle perdite</i> | 9 |
| Art. 25 <i>Mandato dei periti – Operazioni peritali</i> | 9 |
| Art. 26 <i>Liquidazione per partite separate</i> | 10 |
| Art. 27 <i>Valore dei Beni Immobili, Mobili e determinazione del Danno</i> | 10 |
| Art. 28 <i>Valore dei Beni Immobili di particolare valore storico e artistico e determinazione del Danno</i> | 11 |
| Art. 29 <i>Determinazione del Danno per i Valori</i> | 11 |
| Art. 30 <i>Valore degli Oggetti d'Arte e determinazione del Danno</i> | 11 |
| Art. 31 <i>Coppie – Insieme - Serie</i> | 12 |
| Art. 32 <i>Pagamento dell'Indennizzo</i> | 12 |
| Art. 33 <i>Rinuncia al diritto di rivalsa</i> | 13 |
| Art. 34 <i>Recesso in caso di Sinistro</i> | 13 |
| Art. 35 <i>Possesso e gestione dei beni danneggiati</i> | 13 |
| Art. 36 <i>Produzione di informazioni sui sinistri</i> | 13 |
| ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC] | 15 |
| BENI ASSICURATI [BA] | 15 |
| BENI IMMOBILI..... | 15 |
| BENI MOBILI | 15 |
| SOMME ASSICURATE | 16 |

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

| | |
|---|-----------|
| RISCHI INDENNIZZABILI [RI] | 17 |
| Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione All Risks | 17 |
| 1. Guasti..... | 17 |
| 2. Spese necessarie per demolire..... | 17 |
| 3. Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione..... | 17 |
| 4. Spese sostenute per la ricerca e la riparazione..... | 17 |
| 5. Costi per il collaudo..... | 18 |
| 6. Oneri di urbanizzazione | 18 |
| 7. Onorari e spese di competenza di periti..... | 18 |
| 8. Costi di ricostruzione degli archivi..... | 18 |
| 9. Somme dovute a terzi..... | 19 |
| 10. Perdita pigioni | 19 |
| 11. Maggiori costi..... | 20 |
| ESCLUSIONI [E] | 21 |
| DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD] | 23 |
| Art. 1 Terremoto..... | 23 |
| Art. 2 Inondazioni Alluvioni Allagamenti..... | 23 |
| Art. 3 Eventi atmosferici | 23 |
| Art. 4 Sovraccarico neve..... | 24 |
| Art. 5 Gelo..... | 24 |
| Art. 6 Eventi socio politici | 24 |
| Art. 7 Terrorismo Sabotaggio..... | 24 |
| Art. 8 Crollo e Collasso Strutturale..... | 25 |
| Art. 9 Fenomeno Elettrico | 25 |
| Art. 10 Beni in Refrigerazione..... | 25 |
| Art. 11 Furto e Rapina..... | 25 |
| CONDIZIONI PARTICOLARI [CP] | 28 |
| Art. 1 Esistenza e/o impiego di radioisotopi | 28 |
| Art. 2 Operatività dell'Assicurazione | 28 |
| Art. 3 Primo rischio assoluto | 28 |
| Art. 4 Beni Elettronici..... | 28 |
| Art. 5 Beni non elettronici ad impiego mobile..... | 29 |
| Art. 6 Beni all'aperto..... | 29 |
| Art. 5 Criterio per la determinazione della Somma Assicurata..... | 29 |
| Art. 6 criteri di aggiornamento delle somme assicurate | 30 |
| LIMITI - SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF] | 32 |

DEFINIZIONI [DEF]

| | |
|---------------------------------|---|
| Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
| Polizza | Il documento che prova e regola l'assicurazione |
| Contraente | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta |
| Assicurato | Il Contraente e qualsiasi altro soggetto per il quale esista o sorga in futuro un interesse assicurabile da parte del Contraente |
| Società | La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione |
| Premio | La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione |
| Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne |
| Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione |
| Danno | Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo |
| Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
| Limite di Indennizzo | Il massimo indennizzo dovuto dalla Società |
| Franchigia | L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato |
| Scoperto | La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato |
| Periodo di assicurazione | Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale |

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

| | |
|-------------------------------|---|
| Beni ad impiego mobile | Impianti ed apparecchiature, sia elettroniche che non elettroniche, per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o beni immobili del Contraente o nella disponibilità del Contraente. A titolo esemplificativo e non esaustivo nella presente definizione sono ricompresi i personal computers (lap-top, ecc.), smartphone, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di misurazione e/o rilevazione in genere, impianti ed apparecchiature stabilmente fissate, anche per attività di ricerca, su veicoli e mezzi di trasporto in genere. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dato a servizio degli apparecchi ad impiego mobile |
| Beni all'aperto | Beni che, per propria naturale destinazione d'uso, per motivi di ricerca e nell'ambito delle attività istituzionali dell'Assicurato, vengano posti all'esterno di beni immobili, anche di proprietà di terzi. |
| Oggetti d'arte | Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico |
| Valori | Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore |

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA - RECESSO DALLA GARANZIA TERRORISMO E SABOTAGGIO

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2020; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, ferma la possibilità per il Contraente di manifestare, con il preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza, l'intendimento al rinnovo per ulteriori tre anni.

E' altresì facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, limitatamente al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

Si precisa altresì che è facoltà delle Parti di recedere, in qualsiasi momento e con preavviso di 15 (quindici) giorni, dalla garanzia Terrorismo Sabotaggio.

Nel caso di recesso da parte della Società esso s'intenderà valido anche per la presente assicurazione con il rimborso del premio imponibile pagato e non goduto, salvo che il Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento della stessa, ma senza la garanzia Terrorismo Sabotaggio, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali ed al rimborso del solo premio relativo al periodo di rischio non corso determinato sulla base del tasso annuo imponibile, per la garanzia Terrorismo Sabotaggio pari a quello indicato nella Scheda di Offerta.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24 del 31.03.2018.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.03 di ogni anno.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010.

Art. 6 VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore.

Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili.

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 7 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per i contratti di durata pluriennale, qualora, a seguito di significative, motivate e circostanziate ipotesi di modifiche del rischio tali da alterare l'equilibrio economico del contratto, l'Assicuratore ritenga indispensabile chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'art. 6 e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 8 CLAUSOLA DI RECESSO

In caso di mancato accordo tra le Parti ai sensi dell'art. 7, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma dell'art. 7, presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione del dettaglio di tutti i sinistri denunciati dal Contraente di cui all'art. 36 "Produzione di informazioni sui sinistri", riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile e a parziale deroga dello stesso, in assenza di dolo o colpa grave, è escluso il diritto di recesso dell'Assicuratore.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

Art. 10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art. 11 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 12 DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere dell'Assicurato e/o del Contraente stessi.

Art. 13 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 14 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 15 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'Articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 16 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 17 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

Art. 18 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente il Foro di Milano.

Art. 19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21 COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che l'ammontare complessivo dei premi – nei termini disciplinati all'art. 2 - sarà versato interamente alla Società Delegataria che provvederà a dare quietanza complessiva dell'importo incassato.

In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) gestirà e definirà direttamente con il Contraente/Assicurato la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Art. 22 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione alla somma complessivamente assicurata, del tasso per mille imponibile sotto indicato, per il periodo di assicurazione di riferimento.

Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti dalle condizioni della presente polizza, si procederà al calcolo del premio di regolazione.

Sulla base di quanto precede, per il presente periodo di assicurazione, il premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:

| Partita n. | Beni assicurati | Somme assicurate | Tasso imponibile |
|------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | Beni Immobili e Beni Mobili | € 899.392.000,00= | come indicato nella Scheda Offerta |

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 2 | Opere d'arte e valori | € 1.056.000,00= | come indicato nella Scheda Offerta |
| 3 | Libri | € 500.000,00= a PRA | come indicato nella Scheda Offerta |
| Premio annuo imponibile | | | come indicato nella Scheda Offerta |

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 23 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all'uopo preposto dal Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto la possibilità.

Il Contraente o l'Assicurato fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine, ferma la facoltà dell'Assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali.

Art. 24 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Milano.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art. 25 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Art. 26 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Salvo specifiche richieste e/o contrarie indicazioni del Contraente o dell'Assicurato, tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 27 VALORE DEI BENI IMMOBILI, MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i Beni Mobili (escluso Valori e Oggetti d'Arte), il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

in caso di sinistro che colpisca i Beni Immobili, i Beni Mobili, si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- c) Il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo Articolo "Pagamento d'indennizzo".

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

- per i Beni Immobili (o porzioni di), per i Beni Mobili (esclusi Valori e Oggetti d'Arte) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 28 VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato Beni Immobili di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, la Società indennizzerà le spese necessarie:

- per il restauro od il ripristino delle cose assicurate danneggiate o parzialmente distrutte, anche con l'impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro od il ripristino di dette cose;
- per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera,

con il limite, in ogni caso, del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro.

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che le cose danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute entro 36 (trentasei) mesi dalla data del sinistro, ed entro il limite del 50% (cinquanta per cento) del valore del bene stesso.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà un importo pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, senza quindi tenere conto dei costi relativi all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro.

Art. 29 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI

Il denaro, i titoli di credito e qualsiasi carta rappresentante un valore sono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Art. 30 VALORE DEGLI OGGETTI D'ARTE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Qualora esista una stima degli Oggetti d'Arte vale il disposto dell'Articolo 1908, secondo comma, del Codice Civile ed è attribuito a ciascuna bene il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per beni non compresi nell'elenco della stima stessa, è attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

In caso di danno o perdita parziale, del bene o di un bene di ogni coppia o serie, l'ammontare del danno sarà calcolato sommando il costo e le spese di restauro al deprezzamento subito, con il massimo del valore del bene, o della coppia o serie, al momento del sinistro.

Art. 31 COPPIE – INSIEMI - SERIE

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie, ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

In caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

Art. 32 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila).

L'obbligo della Società viene in essere entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (unmilione), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno ad un bene assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che il bene assicurato aveva al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, se disponibile, con la massima sollecitudine.

Art. 33 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Articolo 1916 del Codice Civile, salvo esplicita autorizzazione del Contraente, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, chiunque essi siano, del danno, a meno che il Contraente e/o l'Assicurato stessi non esercitino tale azione per il recupero di eventuali scoperti e/o franchigie e/o per le eccedenze del danno o delle perdite subiti rispetto all'indennizzo corrisposto dalla Società.

Art. 34 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente polizza.

Art. 35 POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI

In caso di danno subito dai Beni assicurati, l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione.

Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali Beni sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

Art. 36 PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni semestralità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto (es. CSV) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore; - la data di accadimento dell'evento; - la data della denuncia; -la tipologia dell'evento, specificando se ...;
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); -la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.]:

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

***CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO***

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 10.000,00 €.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al primo comma.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]

Attività svolta in qualità di Ateneo per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi atti e provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, svolta anche da e per conto di terzi, ovunque e comunque esplicata.

BENI ASSICURATI [BA]

Come qui di seguito definiti, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo dove diversamente indicato, di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività, si intendono assicurati:

BENI IMMOBILI

come tali intendendosi tutte le costruzioni, compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, capannoni palloni pressostatici e tensostrutture, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione.

BENI MOBILI

come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte compresi Oggetti d'Arte e ed i Valori.

Sono altresì compresi i Beni all'aperto (beni che, per propria naturale destinazione d'uso, per motivi di ricerca nell'ambito delle attività istituzionali dell'Assicurato, vengano posto all'esterno di fabbricati) i Beni Elettronici, i Beni ad impiego mobile (beni che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi, anche all'aperto), i relativi programmi e dati, le attrezzature dei Laboratori.

*CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO*

SOMME ASSICURATE

| Partita n. | Beni Assicurati | Somme Assicurate |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | Beni Immobili e Beni Mobili | € 899.392.000,00 |
| 2 | Opere d'arte e valori | € 1.056.000,00 |
| 3 | Libri | € 500.000,00 a PRA |

RISCHI INDENNIZZABILI [RI]

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La Società indennizza tutti i danni materiali causati ai Beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, salvo quanto stabilito dagli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall'assicurazione che abbiano colpito le Cose assicurate oppure altre cose poste nell'ambito di 200 (duecento) metri da esse.

La Società risponde altresì delle/degli/dei:

1. GUASTI

causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

2. SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE,

smantellare, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro, smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, eventualmente decontaminare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno liquidabile.

Qualora detto importo percentuale risulti inferiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, la Società indennizza tale differenza sino alla concorrenza di un importo pari a € 1.000.000,00 (unmilione).

3. SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE

dei Beni Immobili, Beni Mobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di un importo pari a € 200.000,00 (duecentomila) per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.

4. SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE

di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

parti di Beni Immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, di un importo pari a € 100.000,00 (centomila).

5. COSTI PER IL COLLAUDO

e per le prove di idoneità, controllo e/o prove ritenute utili e comunque effettuate, anche dal personale del Politecnico medesimo, sui Beni assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di un importo pari a € 100.000,00 (centomila) per singolo sinistro.

6. ONERI DI URBANIZZAZIONE

e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di un importo pari a € 100.000,00 (centomila) per singolo sinistro.

7. ONORARI E SPESE DI COMPETENZA DI PERITI

di progettisti e di consulenti, effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate; nonché di ingegneri, architetti, consulenti e società di revisione che il Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente a quanto previsto in polizza nonché la quota parte a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza, per singolo sinistro, di un importo pari al 5% (cinque per cento) del danno liquidabile, con il massimo di un importo pari a € 150.000,00 (centocinquantamila).

8. COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici, distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di un importo pari a € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per singolo sinistro.

9. SOMME DOVUTE A TERZI

che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza, per singolo sinistro, di un massimale pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni) e, per più sinistri avvenuti nello stesso periodo di assicurazione fino ad un massimo di € 20.000.000,00 (ventimilioni) e ciò senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale di cui sopra e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.

La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.

Se dall'assicurazione fossero esclusi:

- danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (importo dei danni rientranti in franchigia),
- beni non assicurati in quanto già coperti da apposita assicurazione o non sussista un interesse all'assicurazione dell'Assicurato pur essendo gli stessi beni in uso o detenzione allo Stesso

e per questi soli motivi il sinistro che avesse colpito i beni assicurati risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l'indennizzabilità dei danni ai Terzi alla indennizzabilità del sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell'Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria.

Il Contraente o l'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Articolo 1917 del Codice Civile.

10. PERDITA PIGIONI

Qualora i Beni Immobili assicurati siano colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente assicurazione, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.

Per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - proprietario - che vengono compresi nell'assicurazione per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società risponde di dette perdite fino alla concorrenza di un importo, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, pari a € 50.000,00 (cinquantamila).

11. MAGGIORI COSTI

La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell'Assicurato stesso.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La Società risarcirà dette spese senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di un importo, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila).

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ESCLUSIONI [E]

Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.

a) SONO ESCLUSI I DANNI

anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi

a1) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

a2) dovuti a o causati da:

- dolo dell'Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati;
- trasporto di Beni Mobili al di fuori di Beni Immobili o delle aree esterne di pertinenza dell'Assicurato;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Beni Immobili.

b) SONO ESCLUSI I DANNI

b1) di:

- frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- estorsione, malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;

b2) dovuti a o causati da:

- costruzione, modifica, trasformazione, montaggio, smontaggio;

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

c) SONO ESCLUSI I DANNI SALVO CHE SIANO DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI

dovuti a o causati da:

- assestamenti, restringimenti o dilatazioni di Beni Immobili;
- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione – Fenomeno Elettrico;
- perdita, indisponibilità, alterazione o distruzione di dati e/o di programmi informatici e da virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- inquinamento;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

d) SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A. salvo i Beni Mobili esistenti e/o installati sugli stessi;
- gli aeromobili ed i natanti;
- boschi, coltivazioni ed animali in genere
- i beni elettronici qualora assicurati con specifiche polizze.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 1.000,00 (mille) e sino alla concorrenza di un importo pari a € 200.000.000,00 (duecentomilioni).

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata.

Art. 1 TERREMOTO

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di terremoto, intendendosi per tale fenomeno tellurico il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.

Relativamente a tali danni in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di un importo pari a € 50.000.000,00 (cinquantamilioni).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di € 50.000,00 (cinquantamila).

ART. 2 INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di inondazioni, alluvioni o allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti in genere, in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di un importo pari a € 30.000.000,00 (trentamilioni).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di € 100.000,00 (centomila) per i danni causati da inondazioni o alluvioni. L'importo della franchigia è ridotta ad € 30.000,00 (trentamila) per la garanzia allagamento.

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in occasione di allagamenti conseguenti a guasti o rotture di impianti in genere, in nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari a € 100.000,00 (centomila).

Per questi danni il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di € 5.000,00 (cinquemila).

Per tutti i danni e relativamente, ai registri ed ai documenti la Società, qualora tali beni siano riposti in locali interrati e seminterrati, risponde solo per quelli posti ad altezza superiore a 10 (dieci) cm dal pavimento.

ART. 3 EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:

- dai Beni Mobili posti all'aperto non per loro naturale uso o destinazione;

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

In nessun caso la Società pagherà somma maggiore di un importo pari a € 30.000.000,00 (trentamilioni).

Relativamente ai danni causati dagli eventi sopra descritti a Beni Immobili aperti da uno o più lati ed a serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica, o a beni mobili all'aperto per loro uso o destinazione, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 200.000,00 (duecentomila).

Per questi ultimi danni il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% (dieci per cento) con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila).

ART. 4 SOVRACCARICO NEVE

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.

In nessun caso la Società pagherà somma maggiore di un importo pari a € 30.000.000,00 (trentamilioni).

ART. 5 GELO

Relativamente ai danni di gelo subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 (quarantotto) ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila).

ART. 6 EVENTI SOCIO POLITICI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari a € 30.000.000,00 (trentamilioni).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% (dieci per cento) con il minimo di un importo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento) ed un massimo di € 200.000,00 (duecentomila).

ART. 7 TERRORISMO SABOTAGGIO

Premesso che per Terrorismo Sabotaggio si intende qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico, ciò premesso:

- la Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari € 30.000.000,00 (trentamilioni).

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a € 100.000,00 (centomila)

ART. 8 CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni assicurati la Società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di un importo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila).

ART. 9 FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila).

ART. 10 BENI IN REFRIGERAZIONE

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila).

ART. 11 FURTO E RAPINA

a) Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, di **furto** (come definito dall'Articolo 624 del C.P.) la Società ne risponde:

- per i Beni assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi:
 - violandone le difese poste a tutela dei Beni assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
 - introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi,

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, di una somma pari a € 50.000,00 (cinquantamila).

- per i Beni assicurati posti nei locali di Beni Immobili e senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto, sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, di una somma pari a € 10.000,00 (diecimila) per singolo sinistro e pari a € 50.000,00 (cinquantamila) per ogni periodo di assicurazione.

- b) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di **rapina** dei Beni assicurati (sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia) la Società ne risponde a condizione che la stessa sia avvenuta nei locali di Beni Immobili contenenti i Beni assicurati quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per rapina dei Beni assicurati, somma maggiore di € 50.000,00 (cinquantamila).

- c) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di **furto commesso con destrezza** nonché di **sparizioni** (perdita di beni comunque custoditi senza che vi sia segno di effrazione dei mezzi di custodia e/o chiusura, se esistenti) di beni di proprietà dell'Assicurato, dei dipendenti dell'Assicurato, dei Docenti e di terzi in genere, nell'interno dei locali, la Società ne risponde a condizione che il furto venga denunciato entro 5 (cinque) giorni da quello nel quale è avvenuto, ciò a deroga dell'articolo "Obblighi del Contraente – denuncia del sinistro".

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alle perdite di furto con destrezza, somma maggiore di € 50.000,00 (cinquantamila).

- d) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di furto e rapina (come sopra definita) di Valori ed Oggetti d'Arte affidati a **portavalori** (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'esterno dei locali di Beni Immobili, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società pagherà sino alla concorrenza di un importo di € 30.000,00= (trentamila) per sinistro e € 50.000,00 (cinquantamila) per più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione,

Sono parificati alle perdite di furto e rapina dei beni assicurati gli eventuali **compensi dovuti per legge a terzi per il ritrovamento** della refurtiva, e ciò sino alla concorrenza di un importo pari a € 5.000,00 (cinquemila).

Sono altresì parificati a tali perdite di furto e rapina dei beni assicurati i danni, i **guasti e gli atti vandalici**, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli.

Resta convenuto che relativamente ai danni, direttamente verificatesi, di **furto e rapina di Valori**, la Società non pagherà, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, rispettivamente somma maggiore di € 25.000,00 (venticinquemila) senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.

Resta altresì convenuto che relativamente ai danni, direttamente verificatesi, di furto e rapina di oggetti d'arte e di libri e riviste, la Società non pagherà, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, somma maggiore di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) e senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni, direttamente verificatesi, di furto e rapina di cui sopra la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma

***CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO***

maggiore di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) e senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a € 500,00 (cinquecento) per tutte le partite ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) furto con destrezza, per le quali sarà applicato uno scoperto del 20% (venti per cento) con il **minimo importo di € 150 (centocinquanta)**.

CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]

Art. 1 ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPI

A parziale deroga di quanto previsto al punto a) delle "Esclusioni" la Società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzati dall'Assicurato per le attività svolte.

ART. 2 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Qualora alcuni Beni risultassero colpiti da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora tale sinistro non risulti liquidabile per il solo motivo che i Beni colpiti non sono contemplati nella presente assicurazione resta inteso che, qualsiasi danno o spesa o perdita conseguente anche se inerente ai soli Beni danneggiati e non assicurati, sarà comunque indennizzabile.

ART. 3 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Relativamente alla partita "libri" la copertura si intende prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e cioè in totale deroga all'art. 1907 del codice civile.

ART. 4 BENI ELETTRONICI

Premesso che per Beni Elettronici si intendono: i beni per l'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici, quali a titolo esemplificativo impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi compresi le relative parti accessorie e/o i loro componenti, ciò premesso:

- la Società indennizza i danni ai Beni Elettronici previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 100,00 (cento)
- Relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute in tutto il Mondo e previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 200,00 (duecento).

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 100.000,00 (centomila) col limite di € 10.000,00 (diecimila) per singolo Bene Elettronico ad impiego mobile.

I beni ad impiego mobile che presentano anche una componente non elettronica, rientrano nelle garanzie previste dal presente articolo qualora la componente elettronica sia di valore preponderante rispetto al valore del bene stesso.

La garanzia furto nella fase di trasporto sui mezzi sarà operante a condizione che:

- a) il mezzo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati;
- b) il mezzo sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

c) i beni siano conservati per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento delle attività a cui sono destinati;

d) i beni siano esposti in maniera non visibile dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, i beni si intendono garantiti purché vengano trasportati come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

ART. 5 BENI NON ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE

I macchinari, le attrezzature, i materiali ed ogni altro bene ad impiego mobile, diversi da quelli indicati nell'articolo 4, l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute in tutto il Mondo e previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 200,00 (duecento).

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 50.000,00 (cinquantamila) col limite di € 2.000,00 (duemila) per singolo Bene ad impiego mobile.

La garanzia furto nella fase di trasporto sui mezzi sarà operante a condizione che:

a) il mezzo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati;

b) il mezzo sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;

c) i beni siano conservati per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento delle attività a cui sono destinati;

d) i beni siano esposti in maniera non visibile dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, i beni si intendono garantiti purché vengano trasportati come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

ART. 6 BENI ALL'APERTO

La garanzia prestata con la presente polizza è estesa anche a tutti i beni che, per propria naturale destinazione d'uso, per motivi di ricerca e nell'ambito delle attività istituzionali dell'Assicurato, vengano posti all'esterno di beni immobili, anche di proprietà di Terzi.

L'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute in tutto il Mondo e previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 200,00 (duecento).

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 50.000,00 (cinquantamila) col limite di € 2.000,00 (duemila) per singolo Bene all'aperto.

ART. 5 CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Fermo quanto previsto al precedente articolo "Valore dei Beni Immobili, Mobili, Macchinari e determinazione del danno" di cui alle Norme Operanti in Caso di Sinistro, resta espressamente convenuto tra le parti che, ai fini della

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

applicazione di quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, le somme assicurate riferite alle partite Beni Immobili e Mobili sono stata determinate prendendo i valori così come risultanti dalla documentazione del Contraente e più precisamente:

| Beni Assicurati | Somma assicurata |
|--|--------------------|
| Partita 1 - Beni Immobili e Beni Mobili Mq. n. 583.297,61 al costo convenuto di € 1.400 per mq e maggiorato per i contenuti in conformità alle specifiche destinazioni d'uso dei fabbricati medesimi | € 899.392.000,00 |
| Partita 2 – Opere d'arte | € 1.056.000,00 |
| Partita 3 - Libri | € 500.000,00 a PRA |

La Società conviene sulla congruità dei capitali globali assicurati, come sopra riportato e, in nessun caso, applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, fatti salvi i termini di cui al successivo art. 6.

ART. 6 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate comprendono il valore della totalità dei Beni Immobili, e Mobili costituenti le rispettive partite comprese le opere d'arte.
2. Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione, l'aggiornamento del valore globale assicurato calcolato alla data di scadenza del periodo stesso. Tale comunicazione dovrà essere fatta entro il 30.4 di ogni anno o entro 4 (quattro) mesi dalla fine del periodo di assicurazione nel caso di anticipato recesso dalla presente polizza notificato da una delle Parti.
3. La Società si impegna a ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme
 - a) risultanti dalla rivalutazione del costo medio per mq. (quale somma dei costi di ricostruzione e di rimpiazzo a nuovo e di riacquisto dei beni immobili e mobili) dichiarato all'inizio del periodo di assicurazione, per gli effetti dell'indice ISTAT e/o di eventuali altri elementi influente sulla determinazione della somma assicurata come espresso al precedente articolo 5;
 - b) derivanti da aumento dei mq. complessivi dovuto ad introduzione in garanzia, senza peraltro alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente, di beni comunque acquisiti nel corso del periodo di assicurazione, compresi quelli trasferiti ope legis;
 - c) risultanti da acquisizione di nuove opere d'arte

purché tali maggiori somme non superino il 30% (trenta per cento) del capitale globale indicato in polizza in base all'ultima dichiarazione.

Qualora invece le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino, separatamente o nel loro insieme, aumenti superiori al 30% (trenta per cento), l'indennizzo in caso di sinistro sarà soggetto alla regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale.

Ai fini di quanto sopra, la Società non terrà conto delle maggiori somme dovute all'acquisizione di beni che siano separatamente assicurati con apposito contratto e ciò, fino a quando essi saranno così assicurati.

4. Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura del Contraente

***CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO***

come previsto al punto 3, nonché l'indicazione della eventuale nuova somma da assicurare a primo rischio assoluto per la partita libri. Qualora, le maggiorazioni fossero superiori al 30% (trenta per cento) del capitale globale indicato in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti anche per quanto riguarda i tassi di premio da applicare.

5. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 4) si farà luogo anche alla regolazione del premio relativo al periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti o alle diminuzioni del valore globale di cui al punto 3., per i quali l'Assicurato e la Società sono tenuti - rispettivamente - a corrispondere o a rifondere il 50% (cinquanta per cento) del premio annuo ad essi relativo. Con la precisazione, per quanto all'abbuono dovuto dalla Società, che non potranno essere rimborsate le imposte governative.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Contraente / Assicurato, del documento di regolazione premio correttamente emesso.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]

I valori sono espressi in Euro.

| Garanzie Prestate | Scoperti per sinistro | Franchigie per sinistro | Limiti d'indennizzo |
|---|-----------------------|-------------------------|--|
| Per ogni sinistro, salvo quanto diversamente indicato nella presente tabella e/o alle rispettive clausole | nessuno | € 1.000 | € 200.000.000 |
| Spese necessarie per demolire, smantellare ecc | - | - | 10% del danno liquidabile con un ulteriore importo di €1.000.000 |
| Spese di bonifica, decontaminazione, ecc | - | - | € 200.000 per sinistro |
| Spese di ricerca e riparazione di rotture e guasti | - | - | € 100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Costi per il collaudo | - | - | € 100.000 per sinistro |
| Oneri di urbanizzazione | - | - | € 100.000 per sinistro |
| Onorari e spese di competenza di Periti ecc. | - | - | 5% del danno liquidabile con il massimo di € 150.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Costi ricostruzione archivi | - | - | € 250.000 per sinistro |
| Somme dovute a terzi | - | - | € 10.000.000 per sinistro e € 20.000.000 per periodo di assicurazione |
| Perdita Pignoni | - | - | € 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Maggiori costi | - | - | € 500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Terremoto, | - | € 50.000 | € 50.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Inondazioni, alluvioni | - | € 100.000 | € 30.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Allagamenti | - | € 30.000 | € 30.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

| | | | |
|--|---|---|--|
| Allagamenti derivanti da guasti o rotture impianti | | € 5.000 | € 100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Eventi atmosferici | - | - | € 30.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Eventi atmosferici a beni immobili aperti e/o a beni mobili all'aperto | 10% con il minimo € 5.000 | | € 200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Sovraccarico neve | - | - | € 30.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Gelo | - | - | € 500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Eventi socio politici | 10% con il minimo di € 2.500 ed il massimo di € 200.000 | - | € 30.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Terrorismo sabotaggio | | € 100.000 | € 30.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Crollo e collasso strutturale | | - | € 500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Fenomeno elettrico | - | - | € 500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Beni in refrigerazione | - | - | € 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Furto | 20% min € 150 per i casi di furto con destrezza | € 500 per tutti gli altri casi | € 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Rapina | | € 500 | € 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Furto e Rapina di Valori | | | € 25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Furto e rapina Opere d'Arte | | | € 250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
| Portavalori | - | - | € 50.000 per periodo di assicurazione con un limite di € 30.000 per sinistro |
| Compensi per ritrovamenti | - | - | € 5.000 per sinistro |
| Beni Elettronici | - | €100 elevata a € 200 per i beni ad impiego mobile | € 100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con un limite di € 10.000 per singolo bene ad impiego mobile |
| Beni non elettronici ad impiego mobile | | € 200 | € 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con un limite di € 2.000 per singolo bene ad impiego mobile |
| Beni all'aperto | | € 200 | € 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con un limite di € 2.000 per singolo bene ad impiego mobile |

*CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO*

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

**Scheda OFFERTA – Lotto 1
Assicurazione ALL RISKS**

| Beni assicurati | Somma assicurata | Tasso annuo imponibile promille (*) | Tasso annuo imponibile promille Terrorismo Sabotaggio | Premio annuo imponibile | Imposta | Premio annuo lordo |
|--|------------------|---|---|----------------------------|---------|-----------------------|
| Beni Immobili e Mobili | 899.392.000,00 € | 0,3400 | 0,01 | 305.793,28 € | 22,250% | 373.832,28 € |
| Opere d'arte | 1.056.000,00 € | 5,5000 | 0,01 | 5.808,00 € | 22,250% | 7.100,28 € |
| Libri (garanzia a primo rischio assoluto) | 500.000,00 € | 5,5000 | 0,01 | 2.750,00 € | 22,250% | 3.361,88 € |
| TOTALE premio annuo | | | | 314.351,28 € | | 384.294,44 € |
| TOTALE premio 6 anni (valore massimo appalto) | | | | | | 2.305.766,64 € |

| | |
|--|----------------|
| IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA PER LOTTO 1 | 620.000,00 € |
| IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA PER LOTTO 1 | 3.720.000,00 € |

(*): va indicato il tasso annuo imponibile promille globale, comprensivo cioè del tasso annuo imponibile riferito al rischio Terrorismo Sabotaggio.

Documento d'offerta

Sommario

| | |
|------------------------------|---|
| Procedura | 1 |
| Valore dell'offerta | 1 |
| Parametri dell'offerta | 1 |

Procedura

| | |
|---------------------------------------|--|
| <i>Stazione Appaltante</i> | Politecnico di Milano |
| <i>Nome procedura</i> | Affidamento servizi assicurativi del Politecnico di Milano |
| <i>Identificativo della procedura</i> | 86510444 |
| <i>Nome lotto</i> | LOTTO 1 - Polizza All Risks |
| <i>Identificativo del lotto</i> | 86510445 |

Valore dell'offerta

| | |
|--|---|
| <i>Fornitore</i> | FAZZINI DANILO E MILITO PATRIZIA S.A.S. |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Offerta economica</i> | 2.305.766,64 EUR |
| <i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i> | 0,00000 EUR |
| <i>Base dell'asta</i> | 3.720.000,00000 EUR |

Parametri dell'offerta

| | |
|-------------------------------|--|
| <i>Nome requisito:</i> | Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio). |
| <i>Risposta:</i> | In forma singola |
| <i>Nome requisito:</i> | Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste. |

| | |
|--|--|
| <i>Risposta:</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Nome requisito:</i> | Documento di gara unico europeo (DGUE) - Allegato A (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'operatore economico deve allegare a pena di esclusione producendo documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | <p>Allegato A - Documento di gara unico europeo DGUE.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 297 KB</p> <p>Firmatari: FAZZINI DANILO ERNESTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9yaVGnjsww0xhoAKv4zVDw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 99ded34c8a0fc2891463cff79bfce01ecd4b5286</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d3a0c1de5d048e92714405205cab0df-7437afee381a01c5b847b328a7be84a84</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Nome requisito:</i> | Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio). |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | <p>DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE FORMA SINGOLA.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 363 KB</p> <p>Firmatari: FAZZINI DANILO ERNESTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): kz1RkgjHWw/L7NPhtF0mZg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a8e6cb36c71c15dd77e0d49ae9a394c1ad0cf898</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4fd7f26e816c090130bb2e70a0808de-a0c6dc746f9600d10005ea655b34c7166</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Nome requisito:</i> | 4.1.9. Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata (eventuale) – Allegato B (Parametro Amministrativo) |

| | |
|--|--|
| <i>Descrizione requisito:</i> | In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente. |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | |
| <i>Nome requisito:</i> | Allegato C – Patto di Integrità del Politecnico di Milano (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | Allegare copia dell'allegato C - Patti d'integrità, firmata digitalmente per accettazione. |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | patto d'integrità.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: FAZZINI DANILLO ERNESTO Hash(MD5-Base64): ekendlgT9dGY5rhicO+Lhw== Hash(SHA-1-Hex): d266b8468189e2f4702d6a8ae931655acc75fd69 Hash(SHA-256-Hex): 22081414508b03ad9e26949d6318b72-d9fd0b13b6bd81ecf94bd7c5a5308c442 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Nome requisito:</i> | Allegato D – Subappalto (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | |
| <i>Nome requisito:</i> | Allegato E – Segreti tecnici (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'operatore economico deve dichiarare la presenza di segreti tecnici o commerciali all'interno della presente procedura ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti, redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato D. La presentazione di tale dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati. |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | |
| <i>Nome requisito:</i> | PASSOE (Parametro Amministrativo) |

| | |
|--|---|
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'operatore economico dovrà, inoltre, allegare nell'apposito campo il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | PASSOE.PDF.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: FAZZINI DANILO ERNESTO Hash(MD5-Base64): MTFNNqFcm5oe5bYIyiFuEQ== Hash(SHA-1-Hex): 7fc24ae4b5467be67b7626dd723fad08742f058 Hash(SHA-256-Hex): 4382694ccd660ce62c3ffb6cf4aa6de-2d0cbda88260f2b4bd759c01833ebd957 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Nome requisito:</i> | Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara. |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | polizze cauzioni GENERALI ITALIA.zip Dimensioni: 554 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): T9iotiogpJeZIUUEyaXAPw== Hash(SHA-1-Hex): 1d535b10d8c2adb0d4ed190998dcbc3da05ef46b Hash(SHA-256-Hex): 23e9b681a8d47f1afdc54c491f5252c-073377c1ca447f9be96b946b077d42207 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Nome requisito:</i> | Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico deve, a pena di esclusione salvo le eccezioni previste dal medesimo comma, produrre l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | |

| | |
|--|--|
| <i>Nome requisito:</i> | 4.1.5.Eventuali certificazioni a supporto delle riduzioni della garanzia provvisoria ex art.93 c.7 D.Lgs.50/2016 (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'importo della garanzia provvisoria può essere nei casi e con le modalità previste dall'art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico può alternativamente: •allegare copia in formato elettronico delle certificazioni o altri documenti a dimostrazione dei diversi casi previsti dall'art. 93, c. 7, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma). •allegare idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della dette certificazioni. |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | |
| <i>Nome requisito:</i> | Contributo ANAC (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente. |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | DICHIARAZIONE E RICEVUTE ANAC.PDF.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: FAZZINI DANILO ERNESTO Hash(MD5-Base64): yuTxL542VAXXyHVtZr8wuw== Hash(SHA-1-Hex): 1a6b6fd649035f423589e7bd3d9b65a0a875e4e9 Hash(SHA-256-Hex): 763235550f1bc74696d70a11c8eb915-51f76f1f23bb24f4a837cba0a0eadd211 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Nome requisito:</i> | Avvalimento (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | Nel solo caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art. 89, D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare la seguente documentazione: 1. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria. La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000; 2. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante: • il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. |

50/2016, da rendere in modo conforme alla relativa sezione del documento Allegato A • l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico citato; • la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata; • copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. ovvero, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (normativa antimafia).

Caratteristiche tecniche dell'offerta

Nome requisito:

Procura (eventuale) (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

Qualora siano state allegare dichiarazioni che compongono l'offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Caratteristiche tecniche dell'offerta

procura speciale.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FAZZINI DANILO ERNESTO

Hash(MD5-Base64): PBJZTJDF4sNugdF/M8Nxpw==

Hash(SHA-1-Hex):
e4785b6a1f15d6c1f03ebba21f6573f93eec79ee

Hash(SHA-256-Hex): 69d15de08ce0efa51bd0baff2d53449-996378927997bc955866e6cb890515819

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito:

4.1.13. Possesso requisito capacità tecnico professionale: Autorizzazione esercizio attività assicurativa (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

L'operatore economico deve allegare documento che attesti di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura di cui al lotto per il quale intende concorrere. Deve essere indicato il numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione

e Gruppi assicurativi tenuto da IVASS, sezione dell'albo e data di iscrizione. Suddetto requisito può essere comprovato anche mediante autodichiarazione soggetta a verifica da parte della stazione appaltante.

Caratteristiche tecniche dell'offerta

dichiarazione autorizzazione esercizio attività.PDF.p7m

Dimensioni: 480 KB

Firmatari: FAZZINI DANILLO ERNESTO

Hash(MD5-Base64): y5OIIQm7IUICW6eZMnvIVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f9801f4f7e2453c158d136daced95dac096925c7

Hash(SHA-256-Hex): 42823347311908f0fb7102e9cce47b7-1b06bb1f8764407702ce502d54f166209

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito:

4.1.14. Possesso requisito di capacità economico finanziaria: raccolta premi nel triennio 2014-2015-2016 (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

L'operatore economico deve allegare un documento che riporti l'indicazione del link del sito ove è pubblicato il bilancio della società relativamente agli anni richiesti, oppure copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2014-2015-2016, riportanti l'importo complessivo dei premi dichiarati dei contratti assicurativi sottoscritti nel ramo di attività relativo al lotto/i per cui intende concorrere; il possesso del requisito in parola potrà comunque essere accertato d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Caratteristiche tecniche dell'offerta

bilanci.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): p7k66gd5ngvDxSmfLy2Whg==

Hash(SHA-1-Hex):
9edafc63aec736c2c09140c981932074859c881e

Hash(SHA-256-Hex): 06f259891c962df11d0e55356b42c60-b4482e421cdbdd7345bc059fc4a354e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito:

4.1.15. Possesso requisito capacità tecnico professionale: svolgimento di servizi analoghi (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

L'operatore economico deve allegare un documento che riporti l'indicazione dell'oggetto, valore, periodo di copertura, con-

| | |
|--|--|
| | <p>traente pubblico o privato e indirizzo PEC del contraente a dimostrazione di aver stipulato, nell'ultimo triennio, per ciascun lotto per cui si intende partecipare, almeno un contratto della durata di almeno un anno avente il medesimo oggetto e valore annuale pari o superiore alla base d'asta annuale del lotto.</p> |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | <p>DICHIARAZIONE SERVIZI ANALOGHI.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 513 KB</p> <p>Firmatari: FAZZINI DANILO ERNESTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): URkwBY/dsZ9P5W/v43+aFA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1997ac0f15ee3a52627a0980af8fa17b7f48294e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 748dc5b9a76185165a1b47f55a0a709-0957898c65ade32dbcf80c980b5436563</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Nome requisito:</i> | 4.1.16. Ulteriori dichiarazioni (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'operatore economico deve produrre attraverso l'apposita casella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara. |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | <p>ALTRA DOCUMENTAZIONE.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): wYoST4KGTMyySExqCqF9yA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): be2326ec309b26c6e88c3a7a4cf85137fe84521f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e3919a39d10283b215d19f74c5bf1aa-ae69c24cd1e47bb9a074fcaea66c0f7d7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Nome requisito:</i> | 4.2.1.1 Franchigia per singolo sinistro, salvo quanto previsto per i rischi specifici (Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato) (Parametro Tecnico) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare la franchigia per singolo sinistro, salvo quanto previsto per i rischi specifici. |
| <i>Risposta:</i> | € 1.000,00 |

| | |
|-------------------------------|--|
| <i>Nome requisito:</i> | 4.2.1.2. Massimale per danni subiti dai Beni assicurati in occasione di terremoto (art. 1 Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato) (Parametro Tecnico) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare il massimale per danni subiti dai Beni assicurati in occasione di terremoto. |
| <i>Risposta:</i> | € 50.000.000,00 |
| <i>Nome requisito:</i> | 4.2.1.3. Franchigia, per singolo sinistro, per danni subiti in occasione di terremoto (art. 1 Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato) (Parametro Tecnico) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare la franchigia, per singolo sinistro, per danni subiti in occasione di terremoto. |
| <i>Risposta:</i> | € 50.000,00 |
| <i>Nome requisito:</i> | 4.2.1.4. Importo minimo scoperto in caso di danni verificatesi in conseguenza di eventi socio politici (art. 6 Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato) (Parametro Tecnico) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare l'importo minimo scoperto in caso di danni verificatesi in conseguenza di eventi socio politici. |
| <i>Risposta:</i> | € 2.500,00 |
| <i>Nome requisito:</i> | 4.2.1.5. Massimale perdite dovute a furto dei beni assicurati (art. 11 lett. a Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato) (Parametro Tecnico) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare l'importo del massimale perdite dovute a furto dei beni assicurati (art. 11 lett. a Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato) |
| <i>Risposta:</i> | € 50.000,00 |
| <i>Nome requisito:</i> | 4.2.1.6. Massimale perdite dovute a furto commesso con destrezza (art. 11 lett. c Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato) (Parametro Tecnico) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare l'importo del massimale perdite dovute a furto commesso con destrezza. |
| <i>Risposta:</i> | € 50.000,00 |

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>Nome requisito:</i> | 4.2.1.7. Importo minimo scoperto per furto con destrezza (art. 11 Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato) (Parametro Tecnico) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare l'importo del minimo scoperto per furto con destrezza (art. 11 Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato). |
| <i>Risposta:</i> | € 150,00 |
| <i>Nome requisito:</i> | 4.2.1.8. Sportello presso il Politecnico con "personale dedicato" della compagnia a cui è affidata la polizza per l'attività di assistenza nella fase istruttoria del danno e fino alla liquidazione del sinistro (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzion (Parametro Tecnico) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare se intende offrire un servizio di sportello presso il Politecnico con "personale dedicato" della compagnia a cui è affidata la polizza per l'attività di assistenza nella fase istruttoria del danno e fino alla liquidazione del sinistro (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali) e l'eventuale frequenza del servizio |
| <i>Risposta:</i> | 3 ½ giornate alla settimana |
| <i>Nome requisito:</i> | 4.2.1.9. Messa a disposizione di una pagina web dedicata con aggiornamento in tempo reale (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali) (Parametro Tecnico) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare l'eventuale messa a disposizione di una pagina web dedicata con aggiornamento in tempo reale delle informazioni relative a tutti i sinistri (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali) |
| <i>Risposta:</i> | Nessuna pagina web dedicata |
| <i>Nome requisito:</i> | 4.2.1.10. Redazione e aggiornamento FAQ relative al contratto di assicurazione e relative procedure di informazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali) (Parametro Tecnico) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare se si impegna alla redazione e aggiornamento di FAQ relative al contratto di assicurazione e relative procedure di informazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali) |
| <i>Risposta:</i> | SI aggiornamento FAQ relative al capitolato All Risks |

| | |
|--|--|
| <i>Nome requisito:</i> | 4.2.1.11. Rinuncia diritto di recesso ex art. 1893 cc. (Parametro Tecnico) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare se intende rinunciare al diritto di recesso ex art. 1893 cc. |
| <i>Risposta:</i> | <ul style="list-style-type: none">• Sostituzione del primo paragrafo dell'articolo "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" con il seguente: |
| <i>Nome requisito:</i> | 4.3.2. Allegato all'offerta economica (Parametro Economico) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'operatore economico dovrà allegare appropriata dichiarazione, conforme alle Schede offerta allegato G 1, a pena di esclusione, debitamente compilata e firmata digitalmente. La tabella di Scheda offerta, per ciascun lotto cui si intende partecipare, deve essere compilata indicando i prezzi offerti per ciascuna voce prevista. Le celle in giallo sono modificabili e devono essere compilate, il resto del foglio non è modificabile e provvede ai calcoli automatici per definire il prezzo totale offerto, visibile nel campo "VALORE DA INSERIRE IN PIATTAFORMA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFERTO". E' obbligatoria, a pena di esclusione dalla gara, l'indicazione di tutti i prezzi previsti nelle schede di offerta, anche ove non ricomprese nella voce "VALORE DA INSERIRE IN PIATTAFORMA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFERTO". ATTENZIONE: il valore da inserire nel campo "Offerta economica" in SINTEL per ciascun lotto DEVE corrispondere con il valore risultante nel campo "VALORE DA INSERIRE IN PIATTAFORMA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFERTO" della relativa scheda di offerta, a pena di esclusione per indeterminatezza dell'offerta economica. |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | LOTTO 1.zip Dimensioni: 221 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): uZVMIFZ3ycvPj8qCx4tLhg== Hash(SHA-1-Hex): ddffe858f9a273bb2c17eb02ec9651701fa9f9e1 Hash(SHA-256-Hex): b2d67e5940f29313ecb1cb21d727712-62169c9371d34e0ed4e90da6c88e8e0bf Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |



**PATTO DI INTEGRITA' tra gli OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE
PROCEDURE DI GARA INDETTE DAL POLITECNICO DI MILANO per l'esecuzione di
lavori e la fornitura di beni e servizi**

Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.

La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell'operatore economico concorrente, comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell'offerta economica dell'operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all'aggiudicazione.

Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall'Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell'ambito dell'esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.

Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:

1. Elenco dei partecipanti;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l'aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:

1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell'Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all'interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:

1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all'offerta presentata nell'ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.

Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell'esecuzione del contratto assegnato a seguito dell'espletamento della gara.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

IL DIRETTORE GENERALE

SOCIETA'
(FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)



PROCURA SPECIALE

La società "GENERALI ITALIA Società per Azioni", con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n.14, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso 00409920584, partita IVA n. 00885351007, n. R.E.A.: TV-364135, capitale sociale interamente versato Euro 1.618.628.450,00 (un miliardo seicentodiciotto milioni seicentoventottomila quattrocentocinquanta virgola zero zero); Impresa iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e di riassicurazione al n. 1.00021; impresa soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico Assicurazioni Generali spa ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n.026, in persona dei suoi rappresentanti:

- Dr. Aurelio Nastasi nato a Messina il 21/03/1957;
- Dr. Paolo Luciano Baiocchi nato a Milano il 13/12/1965;

entrambi domiciliati per la carica in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n.14, muniti degli occorrenti poteri, con il presente atto, in relazione alla procedura indetta dal POLITECNICO DI MILANO (MI) per l'affidamento di servizi assicurativi

conferisce procura speciale

al Sig. FAZZINI DANILO ERNESTO nato a Milano il 01.07.1956, ed alla Sig.ra MILITO GIOVANNA PATRIZIA nata a Milano il 28.06.1970, amministratori della Soc. FAZZINI DANILO E MILITO PATRIZIA S.A.S. titolare dell'agenzia Generali Italia S.p.A. di Milano Buenos Aires, sia congiuntamente che disgiuntamente a presentare domanda per la partecipazione alla suddetta gara d'appalto, a sottoscrivere l'offerta ed i documenti che saranno ritenuti validi ed impegnativi a tutti gli effetti per i servizi assicurativi relativi alla predetta gara d'appalto nonché a svolgere ogni eventuale operazione alla stessa connessa (e, se la gara d'appalto suddetta andasse deserta, alle successive trattative private), ed a stipulare, in caso di aggiudicazione, le relative polizze e quant'altro occorra in esecuzione della gara d'appalto medesima.

Il tutto con promessa di rato e valido.

GENERALI ITALIA SPA

Repertorio N. 6831

AUTENTICA DI FIRMA

Io Dr. Luca Tucci, notaio in Roma, con studio in Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, attesto che, avendomi dispensato dal dargliene lettura, hanno sottoscritto in mia presenza l'atto che precede i signori:

- Dott. Paolo Luciano Baiocchi, nato a Milano il 13 dicembre 1965, e

- Dott. Aurelio Nastasi, nato a Messina il 21 marzo 1957, entrambi domiciliati per la carica in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, non in proprio ma nella loro rispettiva qualità di Funzionario e di Dirigente della "GENERALI ITALIA S.P.A.", con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, capitale sociale euro 1.618.628.450,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, numero di iscrizione e codice fiscale 00409920584, partita IVA 00885351007, avvalendosi rispettivamente dei poteri di cui alle procure autenticate:

- dal notaio Renata Mariella di Milano in data 20 giugno 2016, repertorio n. 38214, raccolta n. 12000, registrata a Milano 1 il 23 giugno 2016 al n. 21187 serie 1T;

- dal notaio Maurizio Bianconi di Treviso in data 20 luglio 2016, repertorio n. 109822, raccolta n. 33835, registrata a Treviso il 22 luglio 2016 al n. 12307 serie 1T, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo.

Roma, Via Leonida Bissolati n. 23, addì cinque luglio duemiladiciassette

